




11496/14



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Concordato  
preventivo;  
inammissibilità  
della  
proposta.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 9997/2012

- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Cron. *M496*
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Rep. *C. I*
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Ud. 12/02/2014
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 9997-2012 proposto da:

CORTINOVIS DAMIANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in  
 persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in ROMA, Via ANTONIO CANTORE 5, presso  
 l'avvocato BONTECORVO MICHELE, che la rappresenta e  
 difende unitamente all'avvocato CANNIZZARO  
 FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

*all*

2014

391

- *ricorrente* -

contro

BCC - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso l'avvocato LOMONACO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARACCIANI GIANLUCA, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

**contro**

FALLIMENTO CORTINOVIS DAMIANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

- **intimato** -

**contro**

SIFIN S.R.L., nella qualità di cessionaria dei crediti della BCC - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso l'avvocato OPILIO LAURA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO BATTISTELLA, giusta procura in calce alla comparsa di intervento adesivo;

- **interveniente** -

avverso la sentenza n. 781/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere


Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato M. PONTECORVO  
(anche per l'avv. CANNIZZARO) che ha chiesto  
l'accoglimento del ricorso, non si oppone  
all'estromissione della BCC del procedimento;

udito, per la controricorrente Fall. Cortinovia,  
l'Avvocato F. SCAFARELLI, con delega, che ha  
chiesto il rigetto del ricorso, non si oppone  
all'estromissione nel procedimento della BCC;

udito, per la interveniente SIFIN, l'Avvocato L.  
OPILIO, con delega, che ha chiesto il rigetto del  
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



Fallimenti e Società.it

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 2.3.012, ha respinto il reclamo proposto dalla Cortinovis Damiano s.r.l. in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di Milano dichiarativa del suo fallimento, emessa dopo che lo stesso tribunale aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 161 l.fall, la proposta di concordato preventivo presentata dalla società.

La corte territoriale ha in primo luogo escluso che i chiarimenti richiesti dal tribunale, all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 162 l. fall., su aspetti problematici del piano diversi da quelli indicati dal giudice relatore avessero pregiudicato il diritto di difesa della Cortinovis. Ha poi rilevato che la relazione del professionista difettava degli elementi necessari per consentire ai creditori di ottenere adeguate informazioni sulla situazione patrimoniale della società e di valutare la convenienza della proposta, atteso che: i) i debiti verso le banche risultavano arbitrariamente ridotti sulla scorta di un generico *fumus* di fondatezza delle contestazioni mosse alle pretese da queste azionate in via giudiziale, con conseguente inadeguatezza del fondo stanziato per i rischi connessi alle liti; ii) lo stesso professionista aveva dato atto che la società disponeva di pochi mezzi finanziari e che la provvista necessaria per la fattibilità del piano avrebbe dovuto essere fornita attraverso la vendita di immobili di proprietà dell'amministratore e di terzi garanti, ma non aveva evidenziato che la banca creditrice aveva agito in revocatoria contro questi ultimi e che l'unico immobile di proprietà dell'amministratore era gravato da un'ipoteca giudiziale di importo di gran lunga maggiore al suo valore di mercato; iii) alla proposta non risultavano allegate offerte di acquisto dei beni, da cui ricavare ragionevole certezza sulle vendite e sull'incasso dei prezzi relativi. Ha aggiunto che le informazioni mancanti non potevano desumersi neppure dalle relazioni integrative successivamente depositate ed ha pertanto ritenuto che andasse confermato il giudizio del tribunale di inammissibilità della proposta.

La sentenza è stata impugnata dalla Cortinovis con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui la creditrice istante Banca di Credito Cooperativo di Inzago s.c. a r.l. ha resistito con controricorso.

Il Fallimento della Cortinovis Daniele s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente grado, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., da Sifin s.r.l., cessionaria dei crediti vantati dalla Banca di Credito Cooperativo di Inzago s.c. a r.l. nei confronti della Cortinovis Damiano s.r.l., avendo le parti costituite accettato senza eccezioni il contraddittorio con la stessa (Cass. n. 7441/011).

Non può invece essere accolta la richiesta della Sifin di estromettere dal giudizio la cedente, difettando qualsivoglia manifestazione di consenso all'estromissione da parte di quest'ultima e della ricorrente.

2) Con il primo motivo la Cortinovis Damiano s.r.l. deduce di aver eccepito *in limine*, in sede di reclamo, la nullità del procedimento di primo grado per violazione del proprio diritto di difesa in quanto, all'udienza camerale fissata ai sensi del II comma dell'art. 162 l. fall., il tribunale non si era limitato a verificare se nel termine di quindici giorni concessole fossero stati prodotti i documenti e forniti i chiarimenti richiesti dal giudice relatore ma aveva mosso nuovi rilievi, cui il legale ed il professionista attestatore che la rappresentavano non erano preparati a dare immediata risposta e, senza prendere in considerazione la richiesta di rinvio da costoro formulata, si era riservato la decisione, dichiarando poi inammissibile la proposta in considerazione di ulteriori circostanze ritenute ostative, neppure evidenziate all'udienza.

Tanto premesso, la ricorrente lamenta che l'illustrata ragione di doglianza sia stata respinta dalla corte territoriale sul rilievo che sarebbe stato suo onere di allegare alla domanda tutti i documenti necessari al tribunale e ai creditori per la valutazione della serietà del piano, senza che vi fosse obbligo di risentirla su di un'eventuale proposta modificativa; sostiene che, aderendo a tale opinione risulterebbe superflua la

fissazione dell'udienza di cui all'art. 162 II comma I. fall., che è invece appositamente prevista per consentire al proponente di poter esplicitare con pienezza il proprio diritto al contraddittorio e alla difesa in relazione ai chiarimenti ed alle integrazioni richiestegli dal giudice relatore.

Nel prosieguo del motivo la Cortinovis richiama integralmente i passi del reclamo in cui aveva messo in evidenza la totale discrasia fra i rilievi contenuti nel provvedimento del giudice relatore, quelli avanzati dal giudice collegiale all'udienza di comparizione ed, infine, quelli in base ai quali era stata dichiarata l'inammissibilità della proposta; richiama le ragioni per le quali, a suo dire, il provvedimento reclamato si fondava su di un' errata lettura della seconda relazione e della successiva memoria illustrativa depositate dall'attestatore; assume, infine, che la corte del merito avrebbe anch'essa interpretato in maniera superficiale tali atti difensivi, incorrendo nel medesimo vizio motivazionale del primo giudice.

3) Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 162 II I.fall. e correlato vizio di motivazione, la Cortinovis lamenta che il giudice del reclamo abbia travalicato i limiti del proprio intervento, entrando nel merito della proposta e valutandone la fattibilità economica, laddove ha affermato l'inadeguatezza del fondo rischi su crediti; osserva, sotto altro profilo, che tale accertamento è palesemente errato e trova piena smentita nelle relazioni e nella memoria depositate.

4) Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 161 e 162 II I.fall. oltre che vizio di motivazione, la ricorrente contesta l'accertamento della corte territoriale secondo cui il piano non conteneva tutti gli elementi necessari ai creditori per esprimere un consenso informato sulla proposta; sostiene che la corte territoriale è pervenuta a tale conclusione recependo acriticamente le strumentali eccezioni difensive della banca resistente in ordine all'asserita impossibilità di poter fare affidamento sulle liquidità provenienti dalla vendita dei beni di soggetti terzi, senza tener conto che essa le aveva puntualmente contraddette, rilevando, per un verso, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 168 I. fall, dell'ipoteca gravante sull'immobile

dell'amministratore, addirittura iscritta dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, e l'inammissibilità delle azioni revocatorie, proposte in via riconvenzionale dalla B.C.C. di Inzago in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

5) Con il quarto motivo la Cortinovis denuncia vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, che avrebbe pronunciato su questioni che erano state dedotte dalla reclamata Banca di Credito Cooperativo di Inzago, ma che non avevano formato oggetto di reclamo e che erano riservate alla cognizione del tribunale fallimentare e del Commissario giudiziale.

6) Con il quinto motivo lamenta, infine, che la corte territoriale abbia ritenuto superfluo l'esame del reclamo nella parte volta a censurare la statuizione del tribunale inerente l'errata collocazione nella classe dei privilegiati del credito della Banca Popolare di Sondrio, garantito dall'ipoteca prestata da una società terza.

7) Riveste priorità logica l'esame del quarto motivo, che è infondato e deve essere respinto.

La ricorrente omette infatti di considerare che il reclamo devolveva alla corte territoriale di riesaminare, nel merito, la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della proposta e che, in tale ambito, per un verso, la cognizione del giudice *ad quem* doveva ritenersi estesa all'intera materia controversa e, per l'altro, non era precluso alla banca reclamata di illustrare nuove difese, volte a paralizzare la domanda della Cortinovis anche per ragioni di fatto che, siccome non espressamente esaminate dal primo giudice, non avrebbero potuto formare oggetto specifico di impugnazione.

8) Parimenti infondato è, nella sua prima parte, il primo motivo di ricorso.

Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, l'eventuale ricorrenza di una nullità del procedimento di primo grado per violazione delle regole del contraddittorio (non riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate dagli artt. 353, 354 c.p.c. e dunque non costituente ragione di rimessione del processo al giudice *a quo*) non riveste autonomo rilievo in sede di impugnazione, ma deve essere accompagnata dall'indicazione dello specifico e

concreto pregiudizio derivatone alla parte.

Il giudice del reclamo ha pertanto correttamente ritenuto che la censura inerente la violazione del diritto di difesa della reclamante, al di là della sua infondatezza, risultasse assorbita dalle censure che investivano nel merito il provvedimento del tribunale e che erano volte a confutare la decisione anche in relazione a quei profili sui quali la Cortinovis asseriva di non aver avuto modo di contraddire nel corso del procedimento di primo grado.

Non appare superfluo aggiungere, ad ogni buon conto, che nella specie il tribunale ha ampiamente assicurato il diritto di difesa della società, consentendole di depositare, prima dell'udienza di comparizione, due relazioni integrative ed una memoria difensiva.

Privo di fondamento è poi l'assunto della ricorrente secondo cui tale udienza doveva ritenersi limitata alle trattazioni degli aspetti problematici della domanda di concordato individuati nel provvedimento del giudice di assegnazione del termine di cui al I comma dell'art. 162 I. fall., posto che il II comma di tale disposizione non pone limite alcuno alla verifica da parte del tribunale della ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della proposta e che pertanto il proponente convocato all'udienza non può pretendere di usufruire di un nuovo termine a difesa ogni qualvolta gli siano richiesti chiarimenti che non è in grado di fornire oralmente.

8) Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso che, sempre in ordine logico, va a questo punto esaminato.

Le puntuali osservazioni della corte territoriale, secondo cui la relazione e le successive integrazioni depositate dal professionista non chiarivano in qual modo dalla vendita degli immobili di proprietà dell'amministratore e dei terzi fideiussori, l'uno gravato da un'ipoteca giudiziale di importo maggiore al suo valore e gli altri oggetto di azioni revocatorie, avrebbero potuto ricavarsi le liquidità necessarie all'attuazione del piano e dunque non consentivano la formazione del consenso informato dei creditori concordatari sulla proposta, risultano infatti contraddette dalla



ricorrente con argomenti privi di consistenza, atteso che il divieto fatto a questi ultimi dall'art. 168 l. fall., di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore proponente, non si estende ai creditori dei terzi che abbiano garantito con i loro beni il soddisfacimento del concordato, né, rispetto a tali beni, possono porsi problemi di inefficacia dei pesi o delle domande che vi siano trascritti in data successiva alla domanda di concordato o alla dichiarazione di fallimento.

Non può pertanto rimproverarsi al giudice del reclamo di aver ignorato tali argomenti, ininfluenti ai fini dell'accertamento della ricorrenza del non altrimenti contestato deficit informativo.

E poiché l'accertamento in questione è da solo sufficiente a sorreggere la pronuncia di inammissibilità della proposta, restano assorbite le ulteriori ragioni di censura illustrate dalla Cortinovis nel secondo motivo e nell'ultima parte del primo motivo di ricorso, la cui eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

Inammissibile, infine, è il quinto mezzo di censura.

La ricorrente, infatti, è priva di interesse a dolersi del mancato esame di un motivo di reclamo totalmente assorbito dal rilievo dell'incompletezza e dell'inattendibilità motivazionale della relazione di fattibilità redatta dal professionista, sul quale si fonda la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Banca di Credito Cooperativo di Inzago s.c.a r.l., che liquida in € 3200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, 12 febbraio 2014.

Il cons. est.

Il Presidente

